

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO GB/1745/2017 del 26/09/2017

NUMERO PROTOCOLLO GB/74250/2017 del 26/09/2017

Oggetto: Avvio procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 50 Insegnanti della religione cattolica per le scuole dell'infanzia di Roma Capitale – Categoria C (posizione economica C1) – Famiglia Educativa e Sociale, esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 228-TER, terzo periodo, della legge 28/12/2015, n. 208, come introdotto dall'art. 17 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2016 n. 160.

IL DIRETTORE

GIANLUCA VIGGIANO

Responsabile procedimento: dott. Gianluca Viggiano

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

GIANLUCA VIGGIANO

PREMESSO CHE

~con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 74 del 6 maggio 2016, a norma dell'art. 91 - comma 1 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. sono stati, tra l'altro, approvati la pianificazione del fabbisogno per il personale non dirigente ed il correlato piano assunzionale per il periodo 2016-2018, nel rispetto dei vigenti limiti di legge e coerentemente con gli equilibri finanziari e le capacità di bilancio dell'Ente;

con nota prot. n. QM/60843 del 7 dicembre 2016 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia ha rappresentato le rilevanti difficoltà organizzative scaturite dalla indisponibilità di un organico stabilmente costituito per lo svolgimento delle peculiari attività educative relative all'insegnamento della religione cattolica, insegnamento che, in applicazione delle norme concordatarie di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 125 e delle successive norme attuative, da ultimo approvate con DPR 20 agosto 2012, n. 175, deve essere assicurato nelle scuole dell'infanzia capitoline;

con la succitata nota è stata, pertanto, evidenziata la necessità di procedere all'istituzione del profilo professionale di "Insegnante della Religione Cattolica", con un fabbisogno ottimale quantificato in 50 unità di personale;

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 53 del 7 aprile 2017 sono state apportate parziali modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione n. 74/2016 e, in particolare, in considerazione delle rilevanti difficoltà organizzative scaturite dalla indisponibilità di un organico stabilmente costituito per lo svolgimento delle peculiari attività educative relative all'insegnamento della religione, è stato introdotto nell'ambito della Famiglia professionale "Educativa e Sociale" il profilo professionale di Insegnante della Religione Cattolica, Categoria di accesso C1;

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 168 del 28 luglio 2017 l'Amministrazione Capitolina, ad integrazione della pianificazione assunzionale per il personale non dirigente per il periodo 2016-2018, ha approvato un piano assunzionale straordinario per il profilo professionale di "Insegnante della Religione Cattolica" (categoria C) prevedendo per l'anno 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 228 bis, 228 ter, 228 quater e 228 quinquies della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), l'assunzione di 50 unità di personale nel profilo professionale di Insegnante della Religione Cattolica (categoria C), previa indizione di procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato, per titoli ed esami, riservate ad Insegnanti di Scuola dell'Infanzia, con incarico di insegnamento della Religione Cattolica, che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a termine presso Roma Capitale, corrispondente alle esigenze dell'amministrazione capitolina correlate all'obbligo di assicurare, nel rispetto del vigente quadro normativo e delle norme a tutela dei lavoratori, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di infanzia;

CONSIDERATO CHE

~in data 24 giugno 2016, è stato emanato il decreto legge n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2016 n. 160, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", tra le quali sono fra l'altro comprese misure in materia di assunzioni di personale negli Enti Locali;

in particolare:

- l'art. 16 del succitato decreto legge (convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2016 n. 160), al comma 1, abroga la lettera a) del comma 557 contenuto nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), con il conseguente superamento per gli Enti Locali del vincolo di riduzione dell'incidenza della spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente a confronto con il valore medio rilevato nel triennio 2011-2013;
- l'art. 17, ha inserito, dopo il comma 228 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno

2016), i seguenti commi:

- «228-bis. Per garantire la continuita' e assicurare la qualita' del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilita' di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

- 228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalita' del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facolta' di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di' soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

- 228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- 228-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015»;

tenuto conto che,

riguardo alle modalità di selezione dei destinatari delle procedure assunzionali straordinarie in argomento, la richiamata normativa dispone, quindi, per le finalita' del comma 228-bis la possibilità per i comuni di:

- avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facolta'

di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010;

- le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento;
- nelle more del completamento delle suddette procedure, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, relative all'esclusione dal campo di applicazione del Capo III del decreto n.81/2015 (divieto di apposizione di un termine di durata non superiore a trentasei mesi al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato), dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze;
atteso che,

pertanto, si rende necessario disporre l'avvio di n. 1 procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 50 Insegnanti della religione cattolica per le scuole dell'infanzia di Roma Capitale – Categoria C (posizione economica C1) – Famiglia Educativa e Sociale, esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dalla sopracitata normativa, pianificando il relativo procedimento nel senso di seguito specificato: 1) indicazione della procedura ed approvazione del relativo bando, previa individuazione dei requisiti soggettivi valorizzanti la specifica professionalità ed esperienza già acquisita dalle risorse da selezionare all'interno dell'Ente; 2) pubblicazione del bando ed acquisizione delle domande di partecipazione; 3) espletamento delle prove così come previste dal relativo bando di concorso; 4) formazione della conseguente graduatoria; 4) assunzione degli aventi diritto;

visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 107;

visto il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;

visto il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto dell'Amministrazione Capitolina, con particolare riferimento all'art. 34;

visto il D.L. 113/2016;

vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 74/2016;

vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 53/2017;

vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 168/2017;

vista la nota QM/60843 del 7 dicembre 2016;

visto il D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016.

DETERMINA

~~per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

1) di indire una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 50 Insegnanti della religione cattolica per le scuole dell'infanzia di Roma Capitale – Categoria C (posizione economica C1) – Famiglia Educativa e Sociale, esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 228-TER, terzo periodo, della legge 28/12/2015, n. 208, come introdotto dall'art. 17 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2016 n. 160;

2) di approvare il relativo schema di bando che si allega (allegato A) alla presente determinazione dirigenziale per formarne parte integrante e sostanziale.

Si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente Autorità Giudiziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

**IL DIRETTORE
GIANLUCA VIGGIANO**

DESCRIZIONE

xBANDO_PROCEDURA_STABILIZZAZIONE_INSEGNANTI_RELIGIONE_CATTOLICA_ultimo_file_rivisto.pdf

xDomanda_per_stabilizzazione_Insegnanti_R.C._rivista_viggiano.pdf
